



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



1001540507

Garanzia fideiussoria n. 1540507	Codice Controllo 97	Rilasciata da: Agenzia di MORELLI MASSIMILIANO - Perugia			
		Cod. 080	Prov. PG	Subagente 20	Codice Rischio 134
Contraente (Obbligato Principale): COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO					C.F./P.IVA 00351780549 / 00351780549
Sede SANT'ANATOLIA DI NARCO		Indirizzo PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 1	CAP 06040	Prov. PG	
Ente Garantito Prefettura di Perugia					C.F. / P. I.V.A.
Comune Perugia		Indirizzo Piazza Italia 11	CAP 06121	Prov. PG	
Durata del contratto anni 1 e giorni 0	Effetto 30/10/2019	Scadenza 29/10/2020	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)	

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 1,517 %.
€ 32.340,00	
EURO trentadue milatrecento quaranta/00	

Garanzia prestata

Polizza a garanzia delle somme concesse in base al Decreto legge 20 febbraio 2017, recante 'disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città', convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

Condizioni particolari

Le Parti danno e prendono atto che, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla data di scadenza su indicata, la garanzia prestata con la presente polizza perderà comunque ed automaticamente ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione, anche senza la materiale restituzione dell'originale di polizza o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario.

Sono operanti i seguenti allegati:

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	370,37	74,07	0,00	444,44	55,56	500,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 30/10/2019 l'importo di € 500,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Esattore

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 30/10/2019 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente



Il Garante
Elba Assicurazioni S.p.A.
(Giuseppe Porta)
Giuseppe Porta



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 – Ed. 01/19 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo ☐
b) posta elettronica ☒

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a **modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it** indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali **esprimo specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data **MORELLI MASSIMILIANO - Perugia, 30/10/2019**

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

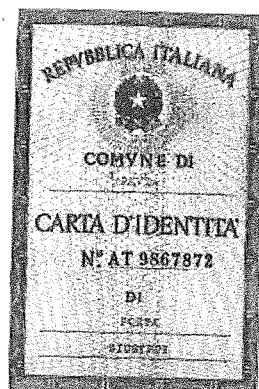
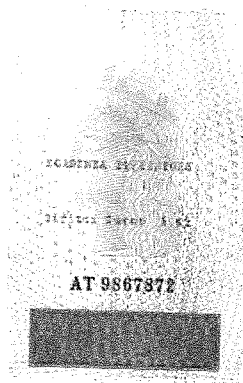
Luogo e data **MORELLI MASSIMILIANO - Perugia, 30/10/2019**

Il Contraente _____





Elba Assicurazioni S.p.A.



Cognome: PORTA
Nome: GIUSEPPE
Data di nascita: 21/11/1958
Luogo di nascita: TORINO TO
Cittadinanza: ITALIANA
Residenza: PAVIA
Via: VIA MONTERRATO 21B
Stato civile: SCONIUGATO
Professione: DIRIGENTE
Cognomi e Contrassegni Salenti:
Statura: 1,76
Capelli: BRIZZOLATI
Occhi: Azzurri
Segni particolari:



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 21/11/1958, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n° 16.967, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fidejussioni per tipologia e importi richiesti.

Elba Assicurazioni S.p.A.
(Giuseppe Porta)

Giuseppe Porta

